

Ordinanza sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio (OCGE)

del 17 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4a capoversi 2 e 3, nonché 4b capoverso 4 della legge federale del 3 ottobre 2008¹ sul servizio informazioni civile (LSIC);
visto l'articolo 99 capoverso 1^{bis} della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM);
visti gli articoli 26 capoverso 2 e 48 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997³ sulle telecomunicazioni (LTC),

ordina:

Sezione 1: Esplorazione radio

Art. 1 Servizio competente

L'esplorazione radio compete al Centro operazioni elettroniche (COE) della Base d'aiuto alla condotta dell'esercito.

Art. 2 Compiti del Centro operazioni elettroniche

¹ Il COE riceve i mandati di esplorazione radio dai suoi mandanti e li elabora.

² Rileva ed elabora le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all'estero e trasmette i risultati ai mandanti.

³ Acquista gli impianti tecnici necessari all'adempimento dei propri compiti ed effettua le misurazioni e le prove necessarie.

⁴ Può esaminare la fattibilità di nuovi mandati di esplorazione radio.

⁵ Può proporre ai mandanti di aggiungere oggetti dell'esplorazione radio supplementari ai mandati in corso.

RS 510.292

¹ RS 121

² RS 510.10

³ RS 784.10

Art. 3 Mandati di esplorazione radio

¹ I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei rispettivi compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio:

- a. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- b. il Servizio informazioni dell'esercito.

² Il SIC e il Servizio informazioni dell'esercito possono assegnare mandati di esplorazione radio esclusivamente per acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza su fatti che si verificano all'estero.

³ Le informazioni di cui al capoverso 2 servono:

- a. nell'ambito del terrorismo: all'individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché all'individuazione di attività e collegamenti di singoli terroristi;
- b. nell'ambito della proliferazione: all'investigazione su programmi relativi ad armi di distruzione di massa e a vettori di armi di distruzione di massa nonché all'investigazione su strutture di acquisizione e tentativi di acquisizione;
- c. nell'ambito del controspionaggio: all'individuazione di attività e strutture di agenti statali e non statali;
- d. nell'ambito dei conflitti all'estero con ripercussioni sulla Svizzera: alla valutazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi e di fattori strategici d'influenza;
- e. nell'ambito militare e dell'armamento: all'esplorazione di conflitti militari attuali e possibili nonché di potenziali militari e di sviluppi in materia d'armamento;
- f. nell'ambito delle zone d'impiego dell'Esercito svizzero: all'esplorazione della situazione attuale in materia di sicurezza e alla valutazione dei possibili sviluppi;
- g. al mantenimento e all'ulteriore sviluppo delle attività di acquisizione di informazioni dei mandanti autorizzati.

⁴ I mandati di esplorazione radio sono concordati per scritto. Vi si definisce il settore d'esplorazione e la forma dei risultati.

Art. 4 Elaborazione dei dati

¹ Il COE distrugge i risultati acquisiti nel quadro dell'esplorazione radio al più tardi al momento della conclusione del rispettivo mandato di esplorazione radio.

² Distrugge le comunicazioni rilevate al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.

³ Distrugge i dati di collegamento rilevati al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento.

⁴ Può utilizzare i dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio anche per adempiere un altro mandato di esplorazione radio dello stesso mandante.

⁵ La notifica delle collezioni di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l'archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.

Art. 5 Dati su persone e fatti in Svizzera

¹ I dati su persone e fatti in Svizzera riconosciuti come tali, sono distrutti immediatamente dal COE.

² Sono fatti salvi i dati secondo l'articolo 4a capoversi 4 lettera b e 5 LSIC.

Art. 6 Contatti con servizi specializzati esteri

I contatti in materia di servizi informazioni tra il COE e servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del SIC.

Art. 7 Sicurezza

¹ I risultati dei mandati di esplorazione radio sono classificati secondo l'ordinanza del 4 luglio 2007⁴ sulla protezione delle informazioni della Confederazione.

² I servizi interessati assicurano nella propria sfera di responsabilità un'adeguata protezione delle persone, delle informazioni e delle opere.

Sezione 2: Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio

Art. 8 Composizione

¹ L'Autorità di controllo indipendente (ACI) secondo l'articolo 4b LSIC è composta da tre membri dell'Amministrazione federale.

² Né il presidente né la maggioranza dei membri dell'ACI possono far parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

³ L'ACI deve disporre delle conoscenze tecniche necessarie nei settori dell'esplorazione radio o delle telecomunicazioni, nonché della politica di sicurezza e della protezione dei diritti fondamentali.

⁴ Il capo del DDPS propone al Consiglio federale i membri dell'ACI.

⁵ L'ACI è dotata di una segreteria. Il DDPS mette a disposizione le risorse necessarie.

Art. 9 Decisioni e compiti

¹ Le decisioni dell'ACI necessitano dell'approvazione della maggioranza dei suoi membri.

⁴ RS 510.411

² L'ACI definisce la propria organizzazione. Stabilisce segnatamente il membro che assume la presidenza.

³ L'ACI presenta annualmente un rapporto al capo del DDPS. Quest'ultimo informa il Consiglio federale.

⁴ L'ACI assicura la protezione di tutte le informazioni ricevute secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e al COE.

Art. 10 Obbligo di notifica e di informazione dei servizi controllati

¹ I mandanti notificano all'ACI ogni nuovo mandato di esplorazione radio e la sua conclusione. L'esplorazione radio inizia indipendentemente dall'avvio dell'esame da parte dell'ACI.

² I mandanti e il COE forniscono all'ACI tutte le informazioni desiderate in relazione con l'esplorazione radio. Garantiscono all'ACI l'accesso agli impianti e ai locali utilizzati per l'esplorazione radio.

Art. 11 Collaborazione con gli organi di controllo del DDPS

L'ACI e gli organi di controllo del DDPS si informano reciprocamente in merito alla rispettiva attività di controllo.

Sezione 3: Condotta della guerra elettronica dell'esercito

Art. 12

¹ La condotta della guerra elettronica secondo l'articolo 99 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LM nonché il disturbo dello spettro elettromagnetico competono all'esercito.

² Il disturbo nello spettro elettromagnetico di frequenze non militari deve essere approvato dal capo del DDPS.

³ Il capo dell'esercito emana istruzioni sull'istruzione e sull'impiego nell'ambito della condotta della guerra elettronica.

⁴ Il COE presta assistenza per l'istruzione e l'impiego nell'ambito della condotta della guerra elettronica.

Sezione 4: Assistenza tecnica alle autorità civili

Art. 13

¹ Il COE può fornire assistenza tecnica alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nell'adempimento dei loro compiti.

² L'assistenza è fornita secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e d'intesa con l'Ufficio federale delle comunicazioni.

³ Il COE può acquistare i mezzi tecnici necessari ed effettuare studi di fattibilità, misurazioni e prove.

⁴ Le prestazioni del COE sono indennizzate secondo le disposizioni dell'ordinanza dell'8 novembre 2006⁵ sugli emolumenti del DDPS.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 15 ottobre 2003⁶ concernente la guerra elettronica è abrogata.

Art. 15 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 2011⁷ sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Allegato 1, n. 1

1. Funzioni generali in seno all'Amministrazione federale

...

Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie

Membri del Comitato ristretto Sicurezza

Membri dell'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e della sua segreteria

Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché i loro supplenti

...

2. Ordinanza del 4 dicembre 2009⁸ sul Servizio delle attività informative della Confederazione

Art. 18 Esplorazione radio

¹ Nell'ambito dei suoi compiti legali, il SIC può servirsi dell'esplorazione radio.

² L'esplorazione radio avviene secondo gli articoli 4a e 4b LSIC.

⁵ RS 172.045.103

⁶ RU 2003 3971, 2006 3719, 2007 4309, 2008 3217, 2009 6937

⁷ RS 120.4

⁸ RS 121.1

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.

17 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova